

# LiberoReporter

ANNO 4 N. 03 - MARZO 2009

## REPORT REPORTER

CARNEVALE UNA  
VOLTA L'ANNO O TUTTO  
L'ANNO?



## PERISCOPIO

PETRINO: DIFENDERSI  
DALLE BANCHE E  
ALLA LARGA... DAI  
TREMONTI BOND



## SALUTE & BENESSERE

VITAMINE E SALUTE



## MUSIKA

GIANLUCA GRIGNANI



PD: CRONACA DI  
UNA MORTE ANNUNCIATA

# ...una Repubblica fondata su Ferillopoli

ISSN 1970-4900



90003



9 771970 490009

SPEDIZIONE IN A.P. POSTE-IT - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, CNS PD - € 3,00



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

# Difendersi dalle banche e... alla

**I**l titolo vuole essere una forte esortazione a non rimanere incapaci di reazione di fronte alle iniziative del sistema bancario, già da quando revoca un affidamento, comunica la chiusura di rapporti di conto corrente, notifica un decreto ingiuntivo, risolve a sorpresa linee di credito, incassa titoli costituiti a garanzia di fidi, azione le fidejussioni, risolve i contratti di mutuo, notifica il precetto sul mutuo, pignora gli immobili, incardina esecuzioni immobiliari per svendere la casa all'asta, il negozio, il laboratorio, deposita istanze per fallimento di imprese, comunica la perdita dei risparmi accumulati con anni di sacrifici su portafogli titoli scelti e gestiti dalla banca stessa.

Si tratta di una ampia casistica di situazioni in cui chiunque potrebbe venire a trovarsi. Tutte iniziative sovente arbitrarie in dipendenza delle quali, non assumendo precise posizioni si diviene vittime inconsapevoli di abusi e vessazioni, spesso accompagnate da pretese estorsive, da ricarichi di interessi usurari oltre i limiti di legge, e infine da minacce di esproprio dei beni e di fallimento per le imprese nel solo intento di ottenere un ampliamento delle garanzie fidejussorie con il coinvolgimento di familiari e conoscenti. Per una prima disamina dei comportamenti da assumere nelle varie situazioni su richiamate, ritengo opportune intanto spiegare ai lettori, che nella nostra repubblica dittatoriali democratica, le finalità e l'operatività del sistema bancario sono regolamentati dal Testo Unico 16 luglio 1905 n. 646, modificato con il D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 e dal D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385, a cui sono correlati molti D.Lgs. e leggi complementari, come la legge anti usura n. 108/96 che ha istituito i tassi limiti oltre i quali gli interessi divengono usurari. Nel nostro paese, ai sensi degli artt. 10 e 11 del vigente testo unico bancario n. 385 del 1993, le banche a partire dal 1992, sono gli unici soggetti abilitati alla raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e della finanza. La raccolta di risparmio e il suo reimpiego da parte di soggetti diversi dalle banche è espressamente vietata dalla legge, ogni operatività finanziaria dei cittadini e degli esercenti attività commerciali dovrebbe essere espletata unicamente per il tramite della rete interbancaria, che in un paese produttivo come il nostro, costituisce l'anello di congiunzione obbligatoria degli scambi, dei pagamenti e dei bonifici. Proprio per questa peculiarità, mentre non è ammesso l'esercizio dell'attività bancaria al di fuori del sistema, diviene inconcepibile il grave condizionamento a cui vengono sottoposti circa 15 milioni di cittadini ed imprese, vittime di disguidi, di ritardi nei pagamenti, di protesti, o perché censiti nelle varie Crif, nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella CAI, Centrale di Allarme Interbancario. Difatti al popolo dei malcapitati censiti è inibito ad ogni forma di operatività bancaria, col risultato che chi riceve in pagamento assegni bancari non trasferibili, non potrà mai incassarli da nessuna parte, giacché viene negata loro l'apertura di un conto corrente, anche se da

utilizzare senza emettere assegni. Milioni di soggetti a cui non è consentito l'accesso in banca anche quando intendono operare con fondi propri, così costringendoli a lavorare in nero e a ricorrere agli usurai per il cambio degli assegni ricevuti in pagamento, senza possibilità di ricevere bonifici e né di farne a terzi. Di qui la necessità di opportune reazioni da parte degli utenti del sistema bancario ad ogni avvisaglia di revoche di crediti, di pretese di rientri immediati, di risoluzione di contratti di mutuo, di pignoramenti di immobili, di istanze per fallimento di imprese. Esistono una infinità di motivazioni giuridiche per contrastare prima in sede stragiudiziale, poi giudiziale civile e penale ognuna delle iniziative attuate poiché le pretese delle banche devono essere valutate necessariamente dal giudice, prima di ogni provvedimento foriero di danni, tenendo conto che anche la semplice revoca di un affidamento e la conseguente iscrizione del nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia diviene l'inizio di un calvario senza precedenti, una sorta di marchio che rimane indelebile a volte per decine di anni. Per queste ragioni bisogna cercare di prevenire a monte, ovvero al primo sintomo di tensione del rapporto bancario ogni possibile conseguenza. In primo luogo contestando fermamente l'illegittimità della revoca dell'affidamento e l'ammontare delle somme pretese, per le quali "senza riconoscersi debitori" si richiederà alla banca di documentare tutto il rapporto intercorso con un analitico estratto conto entro il termine perentorio di 15 giorni. Decorso tale termine senza che la banca abbia risposto, muniti di tutti gli estratti conto in proprio possesso sarà opportuno ricorrere ad un legale specializzato nelle contestazioni bancarie, per far convenire in giudizio la banca creditrice "con un atto di citazione per l'accertamento negativo del credito" con cui si richiede al giudice anche di ordinare una C.T.U. di ufficio per analizzare tutto il rapporto e far correggere ogni illegittima operazione addebitata, quali, anatocismo, interessi oltre i limiti di legge, commissioni di massimo scoperto, valute difformi dalle date delle operazioni e spese senza precise correlazioni documentali. Meglio ancora se la citazione predetta sia accompagnata da una CTP, ovvero da una Consulenza Tecnica di Parte. E' necessario ricordare agli utenti bancari che già dall'inizio del 2004 ha cominciato a farsi strada l'accordo di Basilea 2 che prevedeva una graduale restrizione dei crediti affidati alle imprese, già prima della sua entrata in vigore prevista prima da gennaio 2005, poi rinviata a gennaio 2006 e infine rinviata a luglio 2007. Tale accordo, di fatto è entrato in vigore già dal 2004, poiché proprio a partire da quell'anno è coinciso l'inizio della stretta che ha determinato la revoca di decine di migliaia di rapporti bancari, la chiusura di migliaia di imprese, il suicidio di circa quattrocento soggetti che sentendosi incapaci di rientrare delle esposizioni pretese dalle banche, hanno scelto di porre fine alla loro esistenza. Tutto quanto oggi affermato è suffragato dalla nuova giurisprudenza di merito susseguitasi a far data dal 1995. Difatti a partire

